



# COMUNE DI VALMONTONE

*Città Metropolitana Roma Capitale*

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### SETTORE 2 SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE

**NUMERO 1428 DEL 09/06/2023**

OGGETTO: 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO ESTIVO 2023 DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI "DOTT. PAOLO BRIZZI"
--

#### Spesa e imputazione:

ANN O	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG
2022									

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il Responsabile del servizio  
Petrassi Gianluca

Atto sottoscritto digitalmente

## **Visti**

- Il TU dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:
  - *L'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";*
  - *L'art. 183 "Impegno di spesa;*
  - Il Decreto n. 22 del 23.06.2022, con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi l'incarico di Responsabile del Settore II Servizio 2.5 – Socio Assistenziale fino al 30 giugno 2023;
  - Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29.12.2022, avente ad oggetto: *"Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2023/2025"* (Art. 170, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
  - La Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2022, avente ad oggetto: *"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025"* (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10, del D.Lgs.n. 118/2011);
  - La Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025"* (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
  - La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e sue modifiche ed integrazioni;
  - La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
  - Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;
  - Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **IL DIRIGENTE**

## **Premesso**

- che in ordine al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che i comitati e le associazioni presenti ed attive sul territorio cittadino garantiscono, con l'apporto dell'Amministrazione Comunale, la realizzazione di manifestazioni di interesse di natura collettiva;
- che l'obiettivo del Centro Sociale Anziani è fornire un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno per promuovere e valorizzare le capacità operative delle persone anziane, in una logica di apertura e integrazione con la comunità cittadina;
- che l'Amministrazione Comunale sostiene l'attività del Centro Anziani Comunale, inteso come luogo privilegiato alla socializzazione, alla lotta all'emarginazione e allo sviluppo di attività volte alla promozione della persona anziana;
- che tra le attività del Centro Sociale Anziani di particolare rilevanza sono:
  - il mantenimento delle abilità creative, manuali e intellettuali degli anziani, attraverso opportune attività ed iniziative;
  - la promozione e lo stimolo alla integrazione sociale;
  - la promozione di nuovi modelli di vita tesi a diffondere una nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva, ricca di risorse e di possibilità;

## **Visti**

- L'art. 4, comma 6, D.Lgs. 95/2012 che recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica”*;
- La Legge 135/2012, che converte il D.Lgs. 95/2012, al comma 6, al primo e al secondo periodo: *“art. da 11 a 42” sono sostituite dalle seguenti: “articoli da 13 a 42” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di*

*volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;*

- Il parere n. 89/2013, espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia secondo cui le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, che invece si riferisce *“all’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’amministrazione pubblica quale beneficiaria diretta; invece esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque dell’interesse di quest’ultimo”;*
- La deliberazione n. 379/2013, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Piemonte che, in merito al suddetto divieto, richiama, condividendolo, il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia, specificando che *“tutti gli enti ivi indicati possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche anche qualora forniscano servizi alla stessa amministrazione. La motivazione risiede nella meritevolezza delle finalità che tali soggetti perseguono. Non pare automatico però, che nei confronti degli stessi enti le pp.aa. possono pattuire tout court acquisizioni di servizi a titolo oneroso in via diretta e cioè in deroga al disposto del primo periodo. Per alcune figure si rinvencono riferimenti normativi che lo consentono (cfr. art 5, comma 1. L.8 novembre 1991, n. 381 in materia di cooperative sociali) ma una interpretazione che escluda tutti i predetti soggetti, per la sola appartenenza alla elencazione de quo, dalla portata applicativa del primo periodo appare contraddittoria con la ratio e la portata precettiva dello stesso. In ogni caso, resta fermo che, in materia di contributi, sovvenzioni e comunque di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, la disciplina in concreto applicabile dovrà rinvenirsi anche nelle fonti regolamentari adottate dagli enti ai sensi dell’art. 12 L. 241 del 1990 nonché nelle disposizioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134”;*

**Tenuto conto** che con nota acquisita al Protocollo dell’Ente con n. 6712 del 01.03.2023 inviata dal Centro Anziani “Dott. Paolo Brizzi” di Valmontone, con sede in Via del Canale, 1, 00038 Valmontone (RM) con la quale viene richiesta la concessione di un contributo economico di € 5.000,00 al fine di contribuire alle spese per il soggiorno per gli iscritti residenti del Comune di Valmontone;

## **Richiamata**

la deliberazione di G.C. n. 107 del 04.05.2023 avente ad oggetto: *“Interventi a sostegno del Centro Sociale Anziani “Dott. Paolo Brizzi” per la realizzazione del soggiorno estivo 2023”*

## **Ritenuto**

- di dare esecutività agli indirizzi espressi dalla giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto nel PEG, intervenendo a sostegno del Centro Sociale Anziani con la concessione dell'importo di € 5.000,00;
- di impegnare l'importo di € 5.000,00 sul Capitolo n. 54800100 del bilancio 2023;

*tutto ciò premesso,*

## **DETERMINA**

### ***Per le motivazioni in premessa riportate;***

1. Di impegnare l'importo di € 5.000,00 sul Capitolo n. 54800100 del bilancio 2023;
2. Di concedere al Centro Sociale Anziani un sostegno economico di € 5.000,00 per la realizzazione del soggiorno estivo 2023, come stabilito negli atti di indirizzo e di programmazione e ribaditi nella deliberazione di G.C. n. 107 del 04.05.2023;
3. Di demandare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di liquidazione che verranno adottati dopo il successivo ricevimento di regolari fatture elettroniche emesse dall'operatore economico incaricato nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgsn. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'adozione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000 e relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
  6. Di aver accertato preventivamente che il seguente programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del pareggio di bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
  7. Di dare atto che è stato accertato il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
  8. Di dare atto ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
  9. Di dare, infine, atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le prescrizioni in tema di rispetto della normativa sulla privacy;
  10. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
    - Al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
    - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.
-

## **Visto Contabile**

VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis e dell'art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :  
FAVOREVOLE

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n.102.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(firma apposta digitalmente)